



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/702 della Commissione, del 4 aprile 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Marche (IGP)]** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/703 della Commissione, del 5 aprile 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vitelloni Piemontesi della coscia (IGP)]** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/704 della Commissione, del 19 aprile 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero** 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/705 della Commissione, del 19 aprile 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune** 6
- ★ **Regolamento (UE) 2017/706 della Commissione, del 19 aprile 2017, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea e che abroga il regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione⁽¹⁾** 8
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/707 della Commissione, del 19 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 12
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/708 della Commissione, del 19 aprile 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/709 della Commissione, del 19 aprile 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame 16

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2017/710 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (Emissioni di CO₂)** 20
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2017/711 della Commissione, del 18 aprile 2017, relativa a una richiesta di deroga presentata dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica federale di Germania in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità [notificata con il numero C(2017) 2371]** 26

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/702 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Marche (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Marche» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Marche» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Marche» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 474 del 17.12.2016, pag. 6.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/703 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2017****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vitelloni Piemontesi della coscia (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Vitelloni Piemontesi della coscia» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Vitelloni Piemontesi della coscia» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Vitelloni Piemontesi della coscia» (IGP) è registrata

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 481 del 23.12.2016, pag. 21.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/704 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, (di seguito «ASA») ⁽²⁾, è stato firmato il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2015. L'articolo 27, paragrafo 3, dell'ASA prevede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nell'Unione dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Bosnia-Erzegovina, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 12 000 tonnellate.
- (2) Il Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽³⁾ (di seguito «il protocollo») è stato firmato il 15 dicembre 2016. La firma a nome dell'Unione europea e degli Stati membri e la sua applicazione provvisoria è stata autorizzata con decisione (UE) 2017/75 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (3) L'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo prevede che le modifiche ai contingenti tariffari esistenti per lo zucchero originario della Bosnia-Erzegovina entrino in vigore dal 1° febbraio 2017. Il contingente tariffario annuale per lo zucchero è stato aumentato da 12 000 tonnellate a 13 210 tonnellate.
- (4) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione ⁽⁵⁾ prevede l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore dello zucchero, compresi quelli originari della Bosnia-Erzegovina. Per applicare i contingenti tariffari per lo zucchero stabiliti nel protocollo, è pertanto necessario modificare conformemente il predetto regolamento.
- (5) Poiché il protocollo si applica dal 1° febbraio 2017, le modifiche proposte dovrebbero applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore il giorno della pubblicazione.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così modificato:

1) all'articolo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

- «f) all'articolo 27, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ^(*), modificato dal protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ^(**),

^(*) GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2.

^(**) GU L 12 del 17.1.2017, pag. 3.»;

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 12 del 17.1.2017, pag. 3.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).

2) nell'allegato I, la parte II è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«Parte II: Zucchero Balcani

Paese terzo o territorio doganale	Numero d'ordine	Codice NC	Quantità (tonnellate)	Dazio contingente (EUR/t)
Albania	09.4324	1701 e 1702	1 000	0
Bosnia-Erzegovina	09.4325	1701 e 1702	13 210	0
Serbia	09.4326	1701 e 1702	181 000	0
ex Repubblica iugoslava di Macedonia	09.4327	1701 e 1702	7 000	0»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/705 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2017****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) ed e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che figura nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) Nella sua formulazione attuale il codice NC 1905 90 60 reca la dicitura «con aggiunta di dolcificanti», che dà luogo a dubbi riguardo al campo di applicazione di tale codice NC e non è sufficientemente precisa per consentire la classificazione sulla base di analisi di laboratorio. I termini «con aggiunta di» dovrebbero essere soppressi, poiché è impossibile verificare se il tenore di zucchero è naturale, nel qual caso il prodotto deve essere classificato nel codice NC 1905 90 90, o se lo zucchero è stato aggiunto, nel qual caso il prodotto deve essere classificato nel codice NC 1905 90 60. Il termine «dolcificante» è troppo vago, in quanto comprende tutte le sostanze naturali e artificiali di sapore dolce, senza indicare una soglia per il tenore di dolcificante nel prodotto. Ne consegue che potrebbero essere applicate soglie minime diverse o che non sarebbe possibile accertare in modo obiettivo la presenza di dolcificante in un prodotto.
- (3) Gli attuali codici NC 1905 90 60 e 1905 90 90 sono stati sottoposti ad analisi statistica per valutare l'ammontare dei dazi doganali riscossi all'importazione di prodotti contenenti meno del 5 %, in peso, di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio di cui ai suddetti codici NC. Tale analisi ha dimostrato che, in base al criterio del «dolcificante», in un numero significativo di importazioni i prodotti classificati nel codice NC 1905 90 60 avrebbero dovuto essere classificati nel codice NC 1905 90 90 o viceversa. È pertanto necessario modificare la formulazione del codice NC 1905 90 60 introducendo un criterio chiaro che consenta di distinguere tra i due gruppi di prodotti. La percentuale, in peso, di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio costituisce un criterio più obiettivo e può essere quindi applicata più facilmente ai fini delle analisi di laboratorio.
- (4) Poiché la NC è anche una nomenclatura statistica, è necessario che la modifica della settima e dell'ottava cifra dei suddetti codici NC sia effettuata contemporaneamente a quella del campo di applicazione dei codici stessi, al fine di consentire un adeguato trattamento dei dati statistici a seguito della modifica.
- (5) Tenuto conto del fatto che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87, l'allegato I di tale regolamento dovrà essere sostituito con effetto dal 1° gennaio 2018, è opportuno che i nuovi codici NC si applichino soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il capitolo 19 è così modificato:

- a) le righe relative ai codici NC 1905 90 60 e 1905 90 90 sono soppresse;

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

b) sono aggiunte le righe seguenti:

«1905 90 70	contenenti, in peso, il 5 % o più di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
1905 90 80	altri	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Cfr. allegato 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO (UE) 2017/706 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2017****che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea e che abroga il regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 131,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce le prescrizioni per la registrazione delle sostanze fabbricate o importate nell'Unione in quanto tali o in quanto componenti di miscele o di articoli. I dichiaranti sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 1907/2006, ove opportuno, al fine di soddisfare gli obblighi di registrazione.
- (2) L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 dispone che i metodi di prova applicati per acquisire le informazioni relative alle proprietà intrinseche delle sostanze previste da detto regolamento sono riveduti e migliorati periodicamente al fine di ridurre le sperimentazioni su animali vertebrati e il numero di animali utilizzati. Qualora diventino disponibili adeguati metodi di prova convalidati, sarà necessario, ove pertinente, modificare il regolamento (CE) n. 440/2008 ⁽²⁾ della Commissione e gli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 in modo da sostituire, ridurre e migliorare la sperimentazione su animali. Occorre tenere conto dei principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento sanciti dalla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) A norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono necessari studi in vivo per ottenere le informazioni sulla sensibilizzazione cutanea di cui al punto 8.3 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (4) Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi scientifici nello sviluppo di metodi di prova alternativi per la sensibilizzazione cutanea. Diversi metodi di prova *in chemico/in vitro* sono stati convalidati dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le alternative alla sperimentazione animale (*European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing* — EURL ECVAM) e/o concordati a livello internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Questi metodi di prova, se applicati in una combinazione appropriata nel quadro di un approccio integrato per la sperimentazione e la valutazione (*Integrated Approach to Testing and Assessment* — IATA), possono consentire l'elaborazione di informazioni idonee a valutare se una sostanza provocherà una sensibilizzazione cutanea senza dover ricorrere a sperimentazioni in vivo.
- (5) Per ridurre la sperimentazione sugli animali, il punto 8.3 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato per consentire l'uso di questi metodi alternativi se adottando questo approccio si possono ottenere informazioni appropriate e se i metodi di prova disponibili sono applicabili alla sostanza da analizzare.
- (6) I metodi di prova alternativi attualmente disponibili e approvati dall'OCSE sono basati su un *adverse outcome pathway* (AOP) che descrive le conoscenze meccanicistiche sugli sviluppi della sensibilizzazione cutanea. Questi metodi non sono destinati a essere usati singolarmente, ma in combinazione. Ai fini di una valutazione approfondita della sensibilizzazione cutanea si dovrebbero usare, in linea di massima, metodi che analizzano i primi tre eventi fondamentali dell'AOP.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GUL 142 del 31.5.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GUL 276 del 20.10.2010, pag. 33).

- (7) Tuttavia, a determinate condizioni può essere possibile dedurre una quantità sufficiente di informazioni senza dover analizzare espressamente tutti e tre gli eventi fondamentali con metodi di prova distinti. Per questo motivo i dichiaranti dovrebbero avere la possibilità di giustificare scientificamente l'omissione di prove volte ad analizzare determinati eventi fondamentali.
- (8) Il metodo di prova indicato come prima scelta per le prove in vivo, ossia il saggio LLNA (*Local Lymph Node Assay*), fornisce informazioni sull'entità del potenziale di sensibilizzazione di una sostanza. L'identificazione di forti sensibilizzatori cutanei è importante per consentire un'adeguata classificazione e una corretta valutazione dei rischi di tali sostanze. È pertanto opportuno chiarire che la prescrizione relativa alle informazioni che consentono, previa valutazione, di presumere o meno che una sostanza sia considerata un forte sensibilizzatore si applica a tutti i dati, indipendentemente dal fatto che siano generati *in vivo* o *in vitro*.
- (9) Tuttavia, al fine di evitare sperimentazioni animali e la ripetizione di prove già svolte, gli studi esistenti sulla sensibilizzazione cutanea *in vivo* effettuati in conformità con le linee guida dell'OCSE per le prove o i metodi di prova UE e condotti nel rispetto dei principi di buona pratica di laboratorio ⁽¹⁾ dovrebbero essere considerati validi ai fini del rispetto delle prescrizioni in materia di informazioni standard sulla sensibilizzazione cutanea. Questo anche nel caso in cui le informazioni dedotte in tale sede non siano sufficienti per trarre conclusioni in merito alla presunzione o meno che una sostanza sia un forte sensibilizzatore.
- (10) Inoltre, le prescrizioni in materia di informazioni standard e le norme per gli adattamenti contenute nel punto 8.3 dell'allegato VII al regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero essere riviste allo scopo di eliminare ridondanze rispetto alle norme stabilite negli allegati VI e XI e nelle parti introduttive dell'allegato VII di tale regolamento per quanto riguarda il riesame dei dati disponibili, la rinuncia agli studi relativi ad un *endpoint* tossicologico se le informazioni disponibili indicano che la sostanza risponde ai criteri di classificazione dell'*endpoint* tossicologico in questione, o di chiarire il significato che si intende dare all'espressione «rinuncia agli studi» per quanto riguarda le sostanze infiammabili a determinate condizioni. Nei casi in cui si fa riferimento alla classificazione delle sostanze, occorre aggiornare le norme per gli adattamenti in modo da riflettere la terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (11) È opportuno che l'ECHA, in collaborazione con gli Stati membri e i portatori d'interessi, elabori ulteriori documenti orientativi sull'applicazione dei metodi di prova e sulle possibilità di derogare alle prescrizioni in materia di informazioni standard previste dal presente regolamento ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006. A tal fine l'ECHA dovrebbe tenere pienamente conto del lavoro svolto dall'OCSE e da altri gruppi scientifici e di esperti in materia.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006,
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,
- (14) Il regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione ⁽³⁾ è stato adottato senza che sia stato prima sottoposto, allo stato di progetto, al controllo del Consiglio. Per ovviare a questa omissione la Commissione dovrebbe abrogare il regolamento (UE) 2016/1688 e sostituirlo con il presente regolamento, il cui progetto è stato sottoposto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli atti adottati a norma del regolamento (UE) 2016/1688 rimangono validi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata) (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione, del 20 settembre 2016, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 14).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'11 ottobre 2016.

Il regolamento (UE) 2016/1688 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Il punto 8.3 dell'allegato VII al regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito dal seguente:

<p>«8.3. Sensibilizzazione cutanea</p> <p>Informazioni che consentano</p> <ul style="list-style-type: none"> — di concludere se la sostanza è un sensibilizzatore cutaneo e se si può presumere che sia in grado di causare una sensibilizzazione significativa nell'uomo (cat. 1 A), e — una valutazione dei rischi, ove necessario. 	<p>Non occorre realizzare lo studio o gli studi previsti ai punti 8.3.1 e 8.3.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se la sostanza è classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea (categoria 1), o — se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5), o — se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente.
<p>8.3.1. Sensibilizzazione cutanea, <i>in vitro/in chimico</i></p> <p>Informazioni ottenute da uno o più metodi di prova <i>in vitro/in chimico</i> riconosciuti conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e aventi ad oggetto tutti i seguenti eventi fondamentali di sensibilizzazione cutanea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interazione molecolare con proteine della pelle; b) risposta infiammatoria nei cheratinociti; e c) attivazione di cellule dendritiche 	<p>Non occorre realizzare lo o gli studi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se è disponibile uno studio <i>in vivo</i> conformemente al punto 8.3.2, oppure — se i metodi di prova <i>in vitro/in chimico</i> disponibili non sono applicabili alla sostanza o non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi conformemente al punto 8.3. <p>Se le informazioni ottenute da uno o più metodi di prova aventi a oggetto uno o due eventi fondamentali della colonna 1 consentono già una classificazione e una valutazione dei rischi conformemente al punto 8.3, non è necessario svolgere studi aventi ad oggetto uno o più altri eventi fondamentali.</p>
<p>8.3.2. Sensibilizzazione cutanea, <i>in vivo</i>.</p>	<p>Uno studio <i>in vivo</i> può essere condotto solo se i metodi di prova <i>in vitro/in chimico</i> descritti al punto 8.3.1. non sono applicabili o se i risultati di questi studi non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi conformemente al punto 8.3.</p> <p>Il saggio LLNA (<i>Local Lymph Node Assay</i>) sui topi è il metodo privilegiato per la sperimentazione <i>in vivo</i>. Soltanto in circostanze eccezionali si dovrebbe ricorrere ad un altro metodo di prova. Nel caso di uso di un'altra prova <i>in vivo</i> si deve fornire una giustificazione.</p> <p>Gli studi di sensibilizzazione cutanea <i>in vivo</i> conclusi o avviati prima del 10 maggio 2017 e che rispettano le prescrizioni stabilite all'articolo 13, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 13, paragrafo 4, sono da considerare idonei a soddisfare le prescrizioni in materia di informazioni standard.»</p>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/707 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	260,5
	MA	112,1
	TR	133,1
	ZZ	168,6
0707 00 05	MA	79,4
	TR	156,1
	ZZ	117,8
0709 93 10	MA	86,1
	TR	146,0
	ZZ	116,1
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	52,9
	IL	80,6
	MA	51,4
	TN	61,8
	TR	71,1
	ZZ	63,6
	ZZ	63,6
0805 50 10	AR	68,9
	TR	68,5
	ZZ	68,7
0808 10 80	AR	95,4
	BR	106,9
	CL	110,3
	CN	117,8
	NZ	154,9
	US	181,7
	ZA	114,4
	ZZ	125,9
	ZZ	125,9
0808 30 90	AR	138,2
	CL	145,2
	ZA	114,1
	ZZ	132,5
	ZZ	132,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/708 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2017****che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate durante i primi sette giorni di calendario del mese di aprile 2017, per il sottoperiodo dal 1° giugno 2017 al 31 agosto 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione «A», fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° giugno 2017 al 31 agosto 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GUL 90 del 30.3.2007, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

ALLEGATO

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° giugno 2017 al 31 agosto 2017 (in %)
Cina		
— Importatori tradizionali	09.4105	—
— Nuovi importatori	09.4100	0,511358
Altri paesi terzi		
— Importatori tradizionali	09.4106	—
— Nuovi importatori	09.4102	—

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/709 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2017**

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 e per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 e per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
- (4) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (5) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 e per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

Articolo 2

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 e per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

PARTE A

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 (%)	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in kg)
1	09.4211	0,272108	—
2	09.4212	0,603066	—
4A	09.4214	0,294724	—
	09.4251	0,328299	—
	09.4252	4,176254	—
6A	09.4216	0,275122	—
	09.4260	0,301841	—
7	09.4217	—	12 368 400
8	09.4218	—	3 478 800

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo 1° luglio 2017 — 30 giugno 2018 (%)
3	09.4213	0,761614
4B	09.4253	—
6B	09.4261	—
	09.4262	—
	09.4263	0,031307
	09.4264	—
	09.4265	—

PARTE B

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 (%)	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in kg)
5A	09.4215	0,495785	—
	09.4254	0,516528	—
	09.4255	2,409638	—
	09.4256	44,529961	—

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo 1° luglio 2017 — 30 giugno 2018 (%)
5B	09.4257	—
	09.4258	—
	09.4259	—

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2017/710 DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2017

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (Emissioni di CO₂)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XX (Ambiente).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2012 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 396/2013 della Commissione ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 293 dell'11.11.2010, pag. 15).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione, del 26 gennaio 2011, recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 23 del 27.1.2011, pag. 16).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 194 del 26.7.2011, pag. 19).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1014/2010 al fine di elaborare un formato comune per la comunicazione di errori da parte dei costruttori di autovetture (GUL 132 del 23.5.2012, pag. 11).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 396/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 per quanto riguarda alcuni requisiti per il monitoraggio delle emissioni di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove (GUL 120 dell'1.5.2013, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove (GUL 120 dell'1.5.2013, pag. 4).

- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione ⁽²⁾.
- (12) Il regolamento (CE) n. 443/2009 abroga la decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.
- (14) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO₂ delle autovetture nuove (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 15).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dell'evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2011, 2012 e 2013 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove (GU L 202 del 10.8.2000, pag. 1).

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017**del ...****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione, del 26 gennaio 2011, recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1014/2010 al fine di elaborare un formato comune per la comunicazione di errori da parte dei costruttori di autovetture ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 396/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 per quanto riguarda alcuni requisiti per il monitoraggio delle emissioni di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO₂ delle autovetture nuove ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dell'evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2011, 2012 e 2013 ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.⁽²⁾ GUL 293 dell'11.11.2010, pag. 15.⁽³⁾ GUL 23 del 27.1.2011, pag. 16.⁽⁴⁾ GUL 194 del 26.7.2011, pag. 19.⁽⁵⁾ GUL 132 del 23.5.2012, pag. 11.⁽⁶⁾ GUL 120 dell'1.5.2013, pag. 1.⁽⁷⁾ GUL 120 dell'1.5.2013, pag. 4.⁽⁸⁾ GUL 103 del 5.4.2014, pag. 15.⁽⁹⁾ GUL 3 del 7.1.2015, pag. 1.

- (10) Il regolamento (CE) n. 443/2009 abroga la decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (11) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) Il testo del punto 21ae (Decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«**32009 R 0443**: Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1), modificato da:

- **32013 R 0397**: Regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013 (GU L 120 dell'1.5.2013, pag. 4),
- **32014 R 0333**: Regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014 (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 15),
- **32015 R 0006**: Regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione, del 31 ottobre 2014 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori stabiliti negli Stati EFTA, tali costruttori devono trasmettere le informazioni all'Autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende almeno un costruttore stabilito nell'Unione e almeno un costruttore stabilito negli Stati EFTA, i costruttori trasmettono le informazioni alla Commissione e all'Autorità di vigilanza EFTA.»

- b) all'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«L'Autorità di vigilanza EFTA ne informa i costruttori stabiliti negli Stati EFTA.»

- c) all'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

«Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori stabiliti negli Stati EFTA, tali costruttori informano congiuntamente l'Autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende o viene esteso per includere almeno un costruttore stabilito nell'Unione e almeno un costruttore stabilito negli Stati EFTA, i costruttori informano congiuntamente la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA.»

- d) All'articolo 7, paragrafo 5, anziché «articoli 81 e 82 del trattato» leggasi «articoli 53 e 54 dell'accordo SEE» e anziché «Comunità» leggasi «SEE».

- e) All'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 1, i termini «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono aggiunti dopo «Commissione».

- f) Anche i dati trasmessi dagli Stati EFTA sono conservati nel registro centralizzato di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

⁽¹⁾ GUL 202 del 10.8.2000, pag. 1.

- g) all'articolo 8, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
- «L'Autorità di vigilanza EFTA esegue i calcoli di cui al primo comma per i costruttori stabiliti negli Stati EFTA e informa ciascun costruttore stabilito negli Stati EFTA a norma del secondo comma.»
- h) Fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 8, paragrafi 5, e 6, all'articolo 11, paragrafi 3, 4, 5 e 6, i termini «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso» sono aggiunti dopo «Commissione».
- i) All'articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:
- «Qualora il costruttore o il responsabile del raggruppamento sia stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA impone l'indennità per le emissioni in eccesso.
- Le indennità per le emissioni in eccesso sono ripartite tra la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA proporzionalmente alla quota di immatricolazioni di autovetture nuove immatricolate nell'UE o negli Stati EFTA, rispettivamente, rispetto al numero complessivo di autovetture nuove immatricolate nel SEE.»
- j) All'articolo 9, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:
- «La Commissione europea utilizza il proprio metodo consolidato di riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso, come stabilito al paragrafo 1 della decisione n. 2012/100/UE della Commissione, anche in relazione alle immatricolazioni negli Stati EFTA di costruttori stabiliti nell'UE.
- L'Autorità di vigilanza EFTA determina i metodi di riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1. Tali metodi si basano su quelli della Commissione.»
- k) all'articolo 9, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
- «Per quanto riguarda gli Stati EFTA, essi stessi stabiliscono la destinazione dell'importo delle indennità per le emissioni in eccesso.»
- l) Fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 11, paragrafo 2 e paragrafo 4, secondo comma, i termini «o, nel caso di un costruttore stabilito negli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono aggiunti dopo «Commissione».
- m) all'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
- «I fornitori e i costruttori stabiliti negli Stati EFTA inviano le richieste a norma del presente articolo alla Commissione. La Commissione accorda a tali richieste la stessa priorità che alle altre richieste presentate a norma del presente articolo.»
- n) all'articolo 12, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
- «Le decisioni della Commissione che approvano le tecnologie innovative ai sensi del presente articolo sono di applicabilità generale e sono integrate nell'accordo SEE.»
- o) Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»
- 2) Dopo il punto 21ae (Decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente:
- «21aea. **32011 R 0063**: Regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione, del 26 gennaio 2011, recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 23 del 27.1.2011, pag. 16).
- Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come in appresso:
- a) fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 7, paragrafo 1, i termini «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso» sono aggiunti dopo «Commissione».
- b) L'articolo 7, paragrafo 2, e il messaggio di posta elettronica di cui all'allegato I non si applicano per quanto riguarda l'Autorità di vigilanza EFTA.

- 21aeb. **32011 R 0725**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).
- 21aec. **32010 R 1014**: Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 15).
- **32012 R 0429**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012 (GU L 132 del 23.5.2012, pag. 11),
- **32013 R 0396**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 396/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013 (GU L 120 dell'1.5.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) agli articoli 8 e 9, i termini «o, nel caso di un costruttore stabilito negli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono aggiunti dopo «Commissione».
- b) L'articolo 9, paragrafo 5, non si applica per quanto riguarda l'Autorità di vigilanza EFTA.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 443/2009, (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 63/2011, (UE) n. 397/2013 e (UE) n. 333/2014, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011, (UE) n. 429/2012 e (UE) n. 396/2013 e il regolamento delegato (UE) 2015/6 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/711 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2017****relativa a una richiesta di deroga presentata dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica federale di Germania in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità***[notificata con il numero C(2017) 2371]***(I testi in lingua danese e tedesca sono i soli facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della direttiva 98/41/CE è migliorare il livello di sicurezza e accrescere le possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri e garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e salvataggio nonché delle altre conseguenze di eventuali incidenti.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE prescrive che siano rilevate determinate informazioni per ogni nave da passeggeri che effettua viaggi di distanza superiore a venti miglia da un qualunque porto di uscita situato in uno Stato membro.
- (3) L'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE consente agli Stati membri di chiedere alla Commissione di derogare a tale prescrizione.
- (4) Con lettera del 29 settembre 2015 il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania hanno trasmesso alla Commissione una richiesta di derogare alla prescrizione di rilevare le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE per quanto riguarda le persone a bordo di tutte le navi da passeggeri che viaggiano sulla rotta «Rostock-Gedser» e ritorno.
- (5) Al fine di poter valutare la richiesta, il 5 novembre 2015 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni al Regno di Danimarca e alla Repubblica federale di Germania. Il 25 maggio 2016 tali paesi hanno trasmesso la loro risposta.
- (6) La Commissione, assistita dall'EMSA, ha valutato la richiesta di deroga in base alle informazioni a sua disposizione.
- (7) Il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania hanno fornito le seguenti informazioni: 1) sulle rotte individuate la probabilità annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri è inferiore al 10 %; 2) le navi cui si applicherebbe la deroga effettuano servizi regolari; 3) i viaggi non superano trenta miglia dal punto di partenza; 4) nei tratti di mare dove operano le navi da passeggeri esistono sistemi costieri di orientamento della navigazione e servizi di previsioni meteorologiche affidabili, nonché strutture di ricerca e salvataggio adeguate e sufficienti; 5) il profilo del viaggio e l'orario dei passaggi non sono compatibili con la registrazione di informazioni sui passeggeri in modo sincronizzato al trasporto terrestre; 6) la richiesta di deroga non avrebbe effetti negativi sulla concorrenza.
- (8) L'esito finale della valutazione dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'approvazione della deroga.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

⁽¹⁾ GUL 188 del 2.7.1998, pag. 35.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la richiesta di deroga presentata dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE in merito alla rilevazione delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva, relative alle persone a bordo di tutte le navi da passeggeri che effettuano un servizio regolare sulla rotta «Rostock-Gedser» (e ritorno).

Articolo 2

Il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2017

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT